

COMUNE DI TRUCCAZZANO

Città Metropolitana di Milano Via G. Scotti 50. CAP 20060

ORIGINALE
Numero: 54
Data 22-12-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in Sessione Stra Ordinaria di 1[^] convocazione. All'appello risultano:

Franco De Gregorio Melania Margarito	Presente Presente	Presidente Vicesindaco
Angelo Bonetti	Presente	Consigliere
Melissa Pesenti	Assente	Consigliere
Karin Cattaneo	Assente	Consigliere
Rodolfo Geppert	Presente	Consigliere
Piergiorgio Buratti	Presente	Consigliere
Massimo Valter Mascaretti	Presente	Consigliere
Gabriella Galleani	Presente	Consigliere
Fabio Oscar Talenti	Presente	Consigliere
Raissa Almeida	Presente	Consigliere
Cristian Vallefuoco	Presente	Consigliere
Pietro Pavesi	Presente	Consigliere

Sono così presenti n° 11 Consiglieri su n° 13 assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale **dott.Diego Carlino** che cura la verbalizzazione del presente atto.

Assume la presidenza il Sindaco Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

- In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica era chiamata a effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.
- L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.
- In attuazione di quanto disposto dall'art. 24 T.U.S.P., con deliberazione di CC n. 42 del 25/9/2017, il Comune di Truccazzano ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/9/2016 effettuando le prescritte comunicazioni e pubblicazioni nei termini fissati dalla norma;
- Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente, entro il 31/12 di ciascun anno, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione— le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1, del Testo unico:
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;
- 3) previste dall'art. 20. c. 2. T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

PRESO ATTO di quanto disposto al comma 12-quinquies dell'art. 26 TUSP: "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017- 2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20":

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale di questo Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti in conformità alle disposizioni normative;

CONSIDERATO CHE la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) fornisce alcune indicazioni, condivise con la Corte dei conti, per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, detenute al 31 dicembre 2020, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP;

PRESO ATTO che In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le amministrazioni pubbliche, entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono:

- approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020;
- procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare;

CONSIDERATO che l'Organo di Revisione rilascia parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, del TUEL sul piano di razionalizzazione eventualmente redatto solo nel caso in cui il piano modifichi le modalità di gestione dei servizi, il parere dell'Organo di Revisione non risulta dovuto in quanto il Comune non ha modificato le modalità di gestione dei servizi rispetto all'anno precedente;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

• l'art. 49, comma 1, del TU DLgs 267/2000 secondo cui "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione":

• l'art. 147-bis del TU DLgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Legge 213 del 2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile);

Il Sindaco introduce ed illustra l'argomento in discussione;

Il Consigliere Pavesi premette che il suo intervento esula dall'argomento in votazione ma chiede se è possibile intervenire presso COGESE affinchè si possano ottenre delle facilitazioni per le famiglie dato il pesanto aumente del costo del gas;

Il Sindaco prende nota della richiesta;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Consiglieri Presenti n.11
Consiglieri Votanti n.11
Astenuti n.zero
Voti Favorevoli n.11
Voti contrari n.zero

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. DI APPROVARE la relazione tecnica sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. DI COMUNICARE l'esito della presente ricognizione al MEF, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
- 4. DI INVIARE la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Successivamente,

ATTESA la scadenza del 31/12/2021 per l'adempimento di cui al presente provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente separata votazione espressa in forma palese:

Consiglieri Presenti n.11

Consiglieri Votanti n.11 Astenuti n.zero Voti Favorevoli n.11 Voti contrari n.zero

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134 - comma IV - del D. Lgs.267/2000.

Tutti gli interventi citati nel presente verbale sono fedelmente riportati nella allegata trascrizione audio della seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

II Presidente/II Sindaco Franco De Gregorio Il Segretario Comunale dott.Diego Carlino